



# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE TRESINARO SECCHIA**

*Approvato con delibera di Consiglio n. 15 del 29/06/2016*

## **INDICE**

### **CAPO I**

#### **PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Trattamento dei dati personali

### **CAPO II**

#### **OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

- Art. 5 - Notificazione
- Art. 6 - Responsabile
- Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla postazione di controllo
- Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 9 - Accesso ai sistemi e parola chiave

### **CAPO III**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

##### *Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali*

- Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 11 - Obbligo degli operatori
- Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

##### *Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati*

- Art. 13 - Diritti dell'interessato

##### *Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti all'utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni*

- Art. 14 - Sicurezza dei dati
- Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 16 - Limiti all'utilizzazione di dati personali
- Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

##### *Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati*

- Art. 18 - Comunicazione

### **CAPO IV**

#### **TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

- Art. 19 - Tutela

### **CAPO V**

#### **MODIFICHE**

- Art. 20 - Modifiche regolamentari
- Art. 21 - Installazione ed attivazione sistema di video sorveglianza

## **CAPO I PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento**

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio urbano dei Comuni facenti parte dell'Unione Tresinaro Secchia.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.
3. Vengono osservate i principi dal Regolamento sulla videosorveglianza del 2004, circolare Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del 08 febbraio 2005, circolare del Capo della Polizia nr.558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010.

### **ART. 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
  - a) per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
  - b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
  - c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
  - d) per "**titolare**", il Presidente dell'Unione "Tresinaro Secchia", nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
  - e) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
  - f) per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
  - g) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
  - h) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - i) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - l) per "**dato anonimo**", il dato che in origine, a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
  - m) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

### **ART. 3 – Finalità**

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione degli impianti di videosorveglianza situati nei comuni aderenti l'Unione, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
2. Presso la centrale operativa della Polizia Municipale sono posizionati monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere.

#### **Art. 4 - Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate all'Unione Tresinaro Secchia, in particolare, dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.
3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
  - a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e, quindi, ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così come risulta definita dal Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;
  - b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
  - c) al controllo di aree preventivamente indicate dalla Giunta dell'Unione;
  - d) tutelare chi più necessita di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.
4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

## **CAPO II**

### **OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

#### **Art. 5 – Notificazione**

1. Il Presidente dell'unione Tresinaro Secchia, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196.

### **Art. 6 - Responsabile**

1. Il Comandante del Corpo della Polizia Municipale, in relazione ai poteri di polizia giudiziaria attribuitigli dalle vigenti disposizioni ed il Dirigente competente del S.I.A. per la registrazione e conservazione delle informazioni nonché per la manutenzione del sistema, domiciliati, in ragione delle funzioni svolte, in Scandiano, Corso Vallisneri n. 6, presso il Municipio di Scandiano, sono nominati, di norma, con apposito decreto del Presidente, quali responsabili del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e). Il Presidente dell'Unione Tresinaro Secchia con provvedimento motivato potrà nominare responsabile altro dipendente dell'Unione. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Presidente dell'Unione.
2. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
3. Il responsabile deve rispettare quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. I Responsabili individuano, a loro volta, con atto scritto, rispettivamente tra gli appartenenti al Corpo Polizia Municipale, i soggetti incaricati del trattamento dei dati, selezionandoli tra i titolari della qualifica di agente di polizia Giudiziaria che, per esperienza, funzione, stato di servizio e specifiche attitudini, offrono le migliori garanzie di affidabilità e riservatezza nell'espletamento del servizio. Il Dirigente a cui è affidato il Servizio S.I.A. individua gli incaricati tecnici per il servizio di manutenzione ed assistenza.
3. Gli incaricati sono sottoposti ad iniziative periodiche di formazione sui doveri, sulle garanzie e sulle responsabilità, sia dell'atto dell'introduzione del sistema di videosorveglianza, sia in sede di modifiche delle modalità di utilizzo.
4. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali, ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
6. Le chiavi per l'accesso ai locali ove sono posizionati i supporti informatici, se diversi dai locali in dotazione alla Polizia Municipale, saranno detenute da apposito personale individuato con specifico provvedimento del Responsabile del trattamento dati.

### **Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alle postazioni di controllo**

1. L'accesso alle postazioni di controllo è consentito solamente, oltre al Presidente dell'Unione o suo delegato, al personale in servizio del Corpo di Polizia Municipale autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti.

4. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

#### **Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza**

1. Il responsabile designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale.
2. I preposti andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso la Centrale Operativa e nei vari settori operativi del Corpo di Polizia Municipale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e dell'accesso alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.
7. Nel caso di postazioni remote installate presso i presidi di Polizia Municipale presso i comuni aderenti, l'accesso e l'estrazione degli atti relativi alle aree video-sorvegliate può essere delegato al responsabile di Presidio o suo incaricato.

#### **Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave**

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, ai preposti ed ai soggetti indicati nei punti precedenti.
2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni 1 (uno).

### **CAPO III**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

##### **Sezione I**

#### **RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI**

##### **Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi

sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio dell'Unione Tresinaro Secchia.
3. Le telecamere, di cui al precedente comma 2, consentono, dal punto di vista tecnico, riprese video a colori, in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero, in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali ovvero il responsabile non deve effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati alla Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale e/o alle sedi distrettuali. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è utile e necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 72 (settantadue) ore successive alla rilevazione.
4. Le immagini possono essere raccolte anche attraverso foto trappole sempre nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento.
5. Nel caso in cui si debba aderire a specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria o qualora la telecamera si trovi a sorvegliare una zona soggetta a rischio di atti criminosi, la durata della conservazione dei dati registrati è prorogata sino a 7 (sette) giorni.

#### **Art. 11 - Obblighi degli operatori**

1. La posizione dell'obiettivo delle telecamere e gli angoli di visualizzazione delle medesime sono predefinite dai responsabili, ed eseguite autonomamente o con l'ausilio dei tecnici della ditta fornitrice del sistema e/o del personale tecnico incaricato, assicurando il rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art 11 del Codice Privacy, specie in ordine alla pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto agli scopi perseguiti.
2. La suddetta posizione e le relative fasi possono essere variate su indicazioni dei Responsabili e dietro comprovate esigenze da adottarsi mediante idonea Delibera della Giunta dell'Unione.
  - 2.1 L'utilizzo del movimento rotatorio orizzontale (brandeggio) da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento ed è consentito in questi casi:
    - a. Controllo e registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo predefinito di registrazione della telecamera e che rischierebbe di sfuggire al controllo, causa lo spostamento dei soggetti interessati;
    - b. Comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo immediate o recidive, segnalate ai responsabili od ai loro delegati;
    - c. Supporto logistico ad operazioni di polizia condotte sul luogo.
3. Le inquadrature saranno comunque sempre tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate e tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti, nel caso in cui la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine abbiano necessità di estrapolare ed utilizzare le immagini per fini investigativi, informandone, se del caso, l'Autorità Giudiziaria.
4. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

5. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati di cui all'art 13 del presente regolamento, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), a seguito di regolare richiesta per motivi di attività investigativa di polizia giudiziaria, inoltrata al Dirigente della Polizia Municipale.

2. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### **Art. 12 – Informazioni rese al momento della raccolta**

1. L'unione Tresinaro Secchia, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003, n. 196, è tenuto ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui deve essere riportata la seguente dicitura: "Polizia Municipale – Unione Tresinaro Secchia – Area video sorvegliata".
2. L'unione Tresinaro Secchia, nella persona del responsabile, comunica alla cittadinanza l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale oltre che sul sito internet dell'Unione.

### **Sezione II**

#### **DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

##### **Art. 13 – Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  1. di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  2. di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  3. di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e, comunque, non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, dilazionabili a 30 giorni, previa comunicazione all'interessato, qualora le operazioni necessarie per un integrale riscontro risultassero di particolare complessità ovvero qualora ricorresse altro giustificato motivo;
  4. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento. La richiesta può essere inoltrata dallo stesso soggetto trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
  5. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  6. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

7. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), deve essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese da determinarsi da parte della Giunta.
8. I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli aventi diritto ai sensi del codice civile e penale.
9. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
10. Ne caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva, in ogni caso, la tutela amministrativa e giurisdizionale prevista dalla normativa vigente.

### **Sezione III**

#### **SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI**

##### **Art. 14 - Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 3.

##### **Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:
  - a) distrutti;
  - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali e relativi a procedimenti in atto.

##### **Art. 16 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

1. La materia resta disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e o integrazioni.

##### **Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

1. La materia resta regolamentata dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e o integrazioni.

#### **COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

##### **Art. 18 - Comunicazione**

1. La comunicazione dei dati personali da parte dell'Unione Tresinaro Secchia a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere effettuata quando è decorso il termine di cui all'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
4. In caso di richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria ovvero della Polizia Giudiziaria per atti di indagine di P.G., i dati saranno estratti e riportati su supporto informatico con annotazione di consegna in apposito registro; in casi di urgenza da parte della Polizia Giudiziaria è consentita la visualizzazione delle immagini ai fini della prosecuzione della indagini con annotazione del registro del richiedente e dell'organo di P.G. a cui appartiene.

#### **CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

##### **Art. 19 - Tutela**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

#### **CAPO V NORME FINALI E TRANSITORIE**

##### **Art. 20 - Modifiche regolamentari**

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio dell'Unione dovranno essere immediatamente recepiti.
2. Il presente regolamento, e i suoi eventuali aggiornamenti, è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali.

##### **Art. 21 – Installazione ed attivazione sistema di video sorveglianza**

1. L'installazione, l'attivazione o la variazione dei sistemi di videosorveglianza, fermo restando i sistemi attualmente in essere, vengono deliberati con apposito atto dalla Giunta dell'Unione, che comprenda la valutazione del numero di telecamere complessivamente gestite, la conformità al sistema operativo gestionale mediante parere positivo del S.I.A. Unione.
2. Gli impianti sono quelli ricompresi nella mappatura allegata al presente regolamento. Alla variazione degli impianti ai sensi del comma 1 impianti consegue l'aggiornamento della mappatura.

##### **Art. 22 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo i previsti termini di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione Tresinaro Secchia.